



Unité des
Communes valdôtaines
Évançon

Unité des Communes valdôtaines
MONT CERVIN



Comuni di Antey-Saint-André, Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Châtillon, Emarèse, Issogne, La Magdeleine, Montjovet, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes, Verrès

SUB-ATO D EVANCON – MONT CERVIN

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

(articolo 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
art. 8 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
“Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”)

Approvato con Deliberazione della Conferenza dei Presidenti n. __ del _____

ATTENZIONE questo Regolamento dovrà essere adottato da ciascun consiglio comunale

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Ambito di applicazione e obiettivi.....	4
Art. 3 – Principi e linee guida.....	5

CAPO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI

Art. 4 – Definizione delle categorie di rifiuti.....	6
Art. 5 – Rifiuti urbani.....	6
Art. 6 – Rifiuti speciali.....	8
Art. 7 – Rifiuti esclusi dalla disciplina regolamentare.....	9

CAPO III – GENERALITA' SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8 – Ambito disciplinato.....	10
Art. 9 – Competenze sull'organizzazione del servizio.....	10
Art. 10 – Definizione delle operazioni di gestione dei rifiuti.....	10
Art. 11 – Criteri organizzativi e gestionali.....	10
Art. 12 – Tipologie di servizi	12

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI

Art. 13 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani.....	13
Art. 14 – Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	13
Art. 15 – Zone di raccolta.....	15
Art. 16 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati e relativo allestimento.....	15
Art. 17 – Centri comprensoriali di conferimento.....	18
Art. 18 – Mezzi adibiti alla raccolta e trasporto.....	18

CAPO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 19 – Norme generali per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.....	19
Art. 20 – Norme generali per le raccolte differenziate.....	19
Art. 21 – Raccolta differenziata dei materiali riciclabili: carta, vetro, alluminio, plastica, acciaio... ..	20
Art. 22 – Raccolta differenziata della frazione verde.....	21
Art. 23 – Raccolta differenziata della frazione organica.....	21
Art. 24 – Raccolta differenziata di pile, farmaci scaduti e siringhe.....	22
Art. 25 – Raccolta differenziata di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del fai da te.....	23
Art. 26 – Raccolta differenziata di oli e grassi animali e vegetali esausti.....	23
Art. 27 – Raccolta differenziata di prodotti fitosanitari e altri rifiuti plastici di origine agricola.....	23
Art. 28 – Altre raccolte differenziate.....	24
Art. 29 – Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato.....	24
Art. 30 – Rifiuti ingombranti e RAEE.....	24
Art. 31 – Contenitori per il sistema di raccolta stradale.....	25
Art. 32 – Compostaggio domestico.....	25
Art. 33 – Norme integrative per il conferimento di rifiuti assimilati agli urbani presso le strutture predisposte per il servizio ordinario.....	25
Art. 34 – Modalità di pesatura dei rifiuti urbani.....	25
Art. 35 – Tariffazione puntuale.....	26
Art. 36 – Comunicazioni agli utenti.....	26

CAPO VI – ALTRI SERVIZI

Art. 37 – Definizione degli altri servizi.....	27
Art. 38 – Organizzazione degli altri servizi.....	27
Art. 39 – Spazzamento stradale.....	28
Art. 40 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali.....	29
Art. 41 – Conferimento e raccolta di rifiuti animali.....	29
Art. 42 – Rifiuti abbandonati e depositi incontrollati di rifiuti.....	29

CAPO VII – OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 43 – Obblighi dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati.....	31
Art. 44 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali.....	31
Art. 45 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	31
Art. 46 – Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti.....	31
Art. 47 – Volantinaggio su aree pubbliche.....	31
Art. 48 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri.....	32
Art. 49 – Manifestazioni pubbliche.....	32
Art. 50 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	32
Art. 51 – Pulizia dei marciapiedi e portici di pertinenza.....	33
Art. 52 – Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti.....	33
Art. 53 – Pulizia delle aree mercatali.....	34
Art. 54 – Esercizi stagionali, piscine, campeggi.....	34
Art. 55 – Aree di sosta per i nomadi.....	34
Art. 56 – Pulizia dei terreni.....	34
Art. 57 – Bonifica di siti contaminati, depositi incontrollati di rifiuti, discarica abusiva.....	34
Art. 58 – Discarica abusiva.....	34
Art. 59 – Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili.....	34

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 60 – Informazioni.....	35
Art. 61 – Ordinanze contingibili e urgenti.....	35
Art. 62 – Controlli.....	35
Art. 63 – Sanzioni.....	36
Art. 64 – Osservanza di altre disposizioni.....	36
Art. 65 – Abrogazioni e disposizioni transitorie.....	37
Art. 66 – Norme tecniche attuative.....	37
Art. 67 – Allegati.....	37

ALLEGATI

Allegato A – Regolamento di assimilazione

Allegato B – Tabella relativa alle sanzioni

Allegato C – Regolamento centri comprensoriali di conferimento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, nel territorio del Sotto Ambito Territoriale Ottimale D, di seguito sub-ATO, definito come bacino territoriale dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti, coincidente con il territorio delle Unités des Communes valdôtaines Evançon e Mont Cervin, individuato, ai sensi della normativa regionale vigente, quale Ente competente per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare disciplina le fasi di conferimento, raccolta differenziata, spazzamento e trasporto, ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, conformemente ai documenti di programmazione regionali e di sub-ATO.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni, nonché con l'obiettivo di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme in materia e gli specifici indirizzi regionali, stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta sia differenziata che indifferenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione secondo le norme vigenti;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo le norme vigenti;
 - g) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di gestione rifiuti, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti alle sottoelencate attività:
 - raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sia in forma differenziata che in forma indifferenziata;
 - raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di inquinamento ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, nonché di altri materiali quali, a titolo esemplificativo oli esausti di origine minerale, vegetale, toner e RAEE;
 - spazzamento e manutenzione stradale e pulizia dell'arredo urbano;
 - pulizia e rimozione dei rifiuti da aree pubbliche, private (come servizio integrativo) e private ad uso pubblico;
 - trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono coperti mediante tariffa rifiuti. Le indicazioni generali per la gestione della tariffa sono contenute nei relativi Regolamenti comunali

2. La gestione dei rifiuti urbani deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia, perseguendo obiettivi generali per il raggiungimento delle finalità di riduzione della produzione dei rifiuti e di corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte a quanto segue:
 - a) ad informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di avvalersi di corrette modalità di gestione dei rifiuti;
 - b) a coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riuso, al riciclaggio o allo smaltimento finale;
 - c) a promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse e ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione stabilito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e differenziare quelli che residuano dalle pratiche di riduzione.
4. La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'ambiente, con particolare riferimento alle matrici ambientali acqua, aria, suolo e sottosuolo, flora e fauna, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche);
 - salvaguardare la fauna e la flora, e impedire qualsiasi altro tipo di danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti e ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali, opportunamente sfruttate, che consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

CAPO II – DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI RIFIUTI

1. Le norme vigenti definiscono rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”. Viene quindi superato il concetto di “abbandono” di un oggetto o di una sostanza, che presuppone l'impossibilità di riutilizzo degli stessi, ma ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all'interno dello stesso processo che lo ha originato o che non presenti le caratteristiche per essere avviato al recupero senza subire operazioni di trasformazione e/o adeguamento, anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo, risulta essere per il soggetto produttore un rifiuto, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.
2. L'elenco e la classificazione dei rifiuti, in base a origine e caratteristiche di pericolosità, sono riportati nelle norme vigenti.

Suddividendo i rifiuti in base all'origine, si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- Rifiuti Urbani: derivanti principalmente da attività domestiche e/o da attività produttive e di servizi, se espressamente dichiarati **assimilati** dal punto di vista quantitativo dal sub-ATO e conferiti direttamente al servizio pubblico di igiene urbana. Tali rifiuti dal punto di vista qualitativo sono quelli classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.
- Rifiuti Speciali: derivanti da attività produttive e di servizi **non dichiarati assimilati**: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, i rifiuti da lavorazioni industriali, i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Suddividendo i rifiuti in base alle caratteristiche di pericolosità, si perviene alla definizione delle seguenti categorie:

- Rifiuti non pericolosi;
- Rifiuti pericolosi: sono quei rifiuti espressamente contrassegnati con l'asterisco all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, riportato nelle norme vigenti.

ART. 5 – RIFIUTI URBANI

1. Sono classificati come rifiuti urbani quelli di seguito specificati:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Sono da considerarsi tali i rifiuti prodotti all'interno delle civili abitazioni e conferiti dai produttori al servizio pubblico mediante le forme stabilite nel vigente Piano di sub-ATO (contenitori stradali, raccolte domiciliari, centri comprensoriali di conferimento), in esecuzione dell'art. 8 della Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31 e del Piano Regionale di gestione dei rifiuti;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo i criteri proposti nel presente documento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento e manutenzione delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali. Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
 - d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.
I rifiuti di cui al presente punto sono quelli abbandonati sul territorio, non solamente urbani e/o assimilabili, ma di qualunque natura o provenienza, ivi compresi eventuali rifiuti pericolosi o rifiuti generalmente classificati come “speciali”.
Si tratta di tipologie di rifiuti generalmente classificati come speciali, anche pericolose, derivanti da abbandoni incontrollati, per le quali, comunque, il sub-ATO è obbligato alla raccolta ed allo

smaltimento, previa emissione di ordinanza del Sindaco territorialmente competente che ne disponga lo smaltimento e con possibilità di rivalsa sui costi sostenuti a carico del produttore, qualora individuato, o del proprietario del terreno, se risultanti abbandonati su area privata;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali. Anche tali rifiuti comportano per il sub-ATO, così come quelli indicati al successivo punto f), l'attivazione di uno specifico servizio di raccolta differenziata. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è considerata rifiuto urbano tuttavia, qualora tali rifiuti derivino da manutenzione di aree verdi eseguiti da imprese, trattandosi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 266, comma 4, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali rifiuti sono considerati rifiuti prodotti dall'impresa stessa e assumono la classificazione di "rifiuto speciale". Tali rifiuti non possono, di conseguenza, essere conferiti al servizio pubblico, neppure attraverso i centri comprensoriali di conferimento, ma devono essere conferiti direttamente a cura del produttore presso impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.lgs. 152/2006 al recupero e/o allo smaltimento, previo possesso dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria del trasporto dei rifiuti in conto proprio;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
I rifiuti cimiteriali sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia. Possono, pertanto, essere indicativamente così classificati:
- 1) rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi o plastica, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nei cassonetti che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;
 - 2) rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto e);
 - 3) rifiuti inerti, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
 - 4) rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti, adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili;
 - 5) le parti umane riconoscibili dovranno essere gestite secondo quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Mortuaria.

Individuazione delle tipologie di rifiuto urbano e assimilato rientranti nella disciplina regolamentare di competenza comprensoriale:

2. Il regolamento, nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti urbani di competenza del sub-ATO, prevede l'organizzazione e la disciplina dei servizi di raccolta e di trasporto delle seguenti tipologie:
- a) Rifiuti urbani **indifferenziati**;
- b) Rifiuti urbani **differenziati** da avviare al recupero nelle seguenti tipologie:
- 1) **carta**: giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta; fotocopie e fogli vari; piccoli cartonaggi quali scatole della pasta o imballaggi di confezioni di prodotti conservati; confezioni in Tetra Pak;
 - 2) **imballaggi in cartone**: elementi in cartone ondulato;
 - 3) **multimateriale; tutte le tipologie di plastica** (bottiglie; flaconi per alimenti e per l'igiene della casa e della persona; confezioni per alimenti rigide e flessibili; coperchi; cassette per prodotti alimentari; barattoli per il confezionamento di vari prodotti; film e pellicole da imballaggio; contenitori rigidi formati a sagoma; scatole e buste per capi di abbigliamento; polistirolo; reggette per legatura pacchi; sacchi, sacchetti e buste, piatti e bicchieri monouso, giocattoli, contenitori cd e cassette audio e video, stoviglie in plastica, CD, DVD e videocassette, ecc...) **e di metalli** (lattine di alluminio per bibite ed alimenti in genere; altri contenitori in alluminio quali vassoi, vaschette e contenitori vari utilizzati per la preparazione e il confezionamento di alimenti, contenitori e barattoli in acciaio (ACC) o banda stagnata, pentole, coperchi) e qualunque altro piccolo oggetto in plastica, alluminio o acciaio;
 - 4) **imballaggi di vetro**: bottiglie, bottiglioni e barattoli di vetro, flaconi di vetro (senza coperchio) e bicchieri non in cristallo. **Non** sono conferibili vetro retinato, vetro piano, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori e monitor;

- 5) **Olii vegetali esausti**: derivanti dalla cottura e dalla conservazione degli alimenti;
 - 6) **RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche**: sono rifiuti che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica; tali rifiuti sono suddivisi in 5 raggruppamenti ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. 185/2007:
 - R1: Freddo e clima: frigoriferi; congelatori; condizionatori, boiler;
 - R2: Grandi bianchi: lavatrici; lavastoviglie; asciugatrici; apparecchi per la cottura; forni a microonde; stufe elettriche;
 - R3: TV e monitor;
 - R4: Apparecchi illuminanti, elettronica di consumo; informatica; cellulari; periferiche per PC; piccoli elettrodomestici; attrezzi da giardinaggio e bricolage;
 - R5: Apparecchiature di illuminazione: tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a LED, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza;
 - 7) **indumenti usati**: vestiario; scarpe; accessori d'abbigliamento;
 - 8) **rifiuti organici**: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato, con sacchetti certificati a norma europea, UNI EN 13432-2002, che ne garantiscano la compostabilità e la biodegradabilità;
 - 9) **rifiuti biodegradabili di giardini e parchi**: erba, foglie, fiori, frutti caduti; resti di giardinaggio puliti da terra, potatura delle siepi, aghi di pino, ramaglie. Qualora tali rifiuti derivino da manutenzione di aree verdi, pubbliche o private, eseguita da imprese, il rifiuto è da considerarsi speciale;
 - 10) **olii minerali esausti**: derivanti dalla manutenzione di motori di autoveicoli o automezzi.
- c) Rifiuti **ingombranti**: sono considerati differenziati per la quota che va ad effettivo recupero, suddivisi nelle seguenti categorie:
- 1) **rifiuti a base lignea**: mobili; intelaiature di porte o finestre; pezzi di legno verniciato o trattato; cassette per alimenti; pallets; tronchi d'albero e grossi rami;
 - 2) **materiali ferrosi**: reti metalliche; tubi e telai; pentole e latte per alimenti; scaffalature e armadi; stufe;
 - 3) **pneumatici per auto, moto, ecc.**;
 - 4) **altri tipi di rifiuti ingombranti**: materassi; imbottiture di divani; finestre e porte in PVC, ecc.
- d) Rifiuti **urbani pericolosi** (RUP), suddivisi nelle seguenti categorie:
- 1) **batterie**: batterie per autoveicoli e motoveicoli; batterie dei telefoni cellulari;
 - 2) **pile**: pile a stilo; pile a bottone;
 - 3) **medicinali scaduti**;
 - 4) **altre tipologie**, così come definite nel catalogo europeo (quali a titolo esemplificativo i fitofarmaci, vernici, inchiostri, prodotti fotochimici, ecc.).

ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI

1. Sono classificati come **rifiuti speciali**, quelli di seguito specificati:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.C.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.lgs 152/2006 e dalle disposizioni vigenti;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
2. Il sub-ATO gestisce in via prioritaria i rifiuti urbani ma può valutare la possibilità di farsi carico della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali non rientranti nella classificazione degli assimilati agli urbani, proponendo agli utenti non domestici (imprese o enti) l'attivazione di servizi integrativi, in convenzione, e stabilendo delle tariffe che consentano la piena copertura degli oneri sostenuti.
 3. Indicativamente, i servizi di cui al comma 2 potranno far riferimento alle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) Rifiuti speciali inerti. Tali rifiuti devono essere gestiti ai sensi della normativa vigente. In particolare, per quanto di competenza del sub-ATO, la normativa regionale prevede che siano individuate apposite aree di stoccaggio attrezzate al fine di favorire l'avvio al riutilizzo dei materiali inerti da scavo. I sub-ATO possono gestire, attraverso uno o più centri di stoccaggio, i materiali inerti da scavo. L'ubicazione dei centri deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. La realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo al di fuori delle aree di discarica o dei centri di recupero dei rifiuti inerti non sono soggetti alle disposizioni urbanistiche vigenti.
 - b) Rifiuti speciali prodotti dai Comuni e/o dalle Unités nell'ambito dello svolgimento di proprie attività accessorie. Nell'ambito dello svolgimento di attività proprie dei Comuni e delle Unités diverse da quelle amministrative, gli enti risultano essere produttori essi stessi di rifiuti speciali derivanti dalla gestione di servizi quali attività sanitarie, di impianti di depurazione, di mense scolastiche, di comunità per anziani, o da attività a supporto dell'attività comunale, quali ad esempio la manutenzione di automezzi. Per tali rifiuti i Comuni e le Unités devono provvedere agli adempimenti tecnici ed amministrativi in conformità alla normativa vigente.

ART. 7 – RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

1. Il regolamento di gestione dei rifiuti urbani non trova applicazione con riferimento ai seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti speciali non rientranti nella classificazione degli assimilati;
 - b) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - c) ai rifiuti radioattivi;
 - d) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - e) ai rifiuti agricoli quali: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - f) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - g) ai materiali esplosivi in disuso.

CAPO III - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO

1. Le norme e le disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 9 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dal sub-ATO, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 11.
2. Per lo svolgimento dei servizi, il sub-ATO, oltre a richiedere all'appaltatore l'attuazione della Carta dei Servizi (Piano di lavoro, Schede tecniche annuali del Contratto di servizio), stabilisce i meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.
3. Al fine di migliorare il quadro conoscitivo sui rifiuti urbani o di individuare elementi oggettivi su cui basare campagne di comunicazione, il sub-ATO può effettuare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy ed igiene del lavoro, verifiche ed analisi sulla composizione merceologica dei rifiuti conferiti dagli utenti tramite proprio personale, personale appositamente incaricato e/o personale del Gestore dei servizi di raccolta.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Fatto salvo quanto già previsto dalle norme vigenti, sono indicate le seguenti ulteriori definizioni di riferimento per l'attuazione del presente Regolamento.
2. In particolare sono introdotte le seguenti definizioni:
 - a) conferimento: individua le modalità con cui i rifiuti prodotti vengono consegnati al servizio pubblico di raccolta;
 - b) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - c) spazzamento: la pulizia delle strade ed aree pubbliche o strade ed aree private soggette ad uso pubblico poste all'interno dei centri abitati;
 - d) manutenzione stradale: la pulizia delle strade ed aree pubbliche o strade ed aree private soggette ad uso pubblico poste al di fuori dei centri abitati;
 - e) centro comprensoriale di conferimento: centro di ricevimento a servizio del comprensorio per il conferimento in forma differenziata di diverse tipologie di rifiuti;
 - f) stazione intermedia di trasferimento rifiuti: struttura di compattazione dei rifiuti;
 - g) sub-ATO: organismo di governo del bacino territoriale appositamente individuato dalla Regione per l'organizzazione unitaria dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti; a tale organismo sono affidati i compiti previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 11 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale e sulla base degli indirizzi del sub-ATO.
2. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento a quanto riportato nel Piano di sub-ATO, e ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato dal sub-ATO con il Gestore del servizio. Ove ricorrano particolari esigenze, il Comune, in accordo con il sub-ATO, può intervenire con apposite ordinanze.
3. Il servizio è organizzato sulla base delle esigenze specifiche del sub-ATO sulla base delle caratteristiche peculiari delle diverse zone territoriali presenti, in relazione alle particolari tipologie di modalità di conferimento previste dal Piano di sub-ATO.

4. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
5. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata, a partire dalle considerazioni sviluppate nel Piano di sub-ATO, con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile "domiciliari internalizzate" che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti. Sono possibili forme di agevolazione, sia in termini di servizio sia tributarie, per le utenze non domestiche particolarmente virtuose; tali agevolazioni e le loro modalità applicative possono essere previste nell'apposito Regolamento tariffario.
6. Il sub-ATO può attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.
7. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso del sub-ATO, d'intesa con l'Autorità d'ATO, ed in conformità alle disposizioni vigenti, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).
8. L'autocompostaggio (compostaggio domestico e/o compostaggio di comunità) è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto è promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche che dimostrino di avere a disposizione un orto, un giardino o area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto. Oltre all'autocompostaggio domestico, così come definito dall'art. 183 del D.lgs. 152/06, può essere promossa, compatibilmente con le disposizioni vigenti, l'autogestione degli scarti organici da parte di altre tipologie di utenze.
9. Il sub-ATO attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geo-morfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche;
 - raccolte stradali mediante contenitori di grandi capacità;
 - ritiro su chiamata;
 - consegna presso i centri comprensoriali di conferimento rifiuti.
10. Le raccolte stradali avvengono mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.
11. Le raccolte domiciliari (dette anche "porta a porta") sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze, su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
12. Per determinate tipologie di rifiuti è possibile l'attivazione del servizio di ritiro su chiamata.
13. Per determinate tipologie di imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in contenitori.
14. Il Centro comprensoriale di conferimento ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso esso ha una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Gestore del servizio e i produttori dei rifiuti.
15. All'interno del Centro comprensoriale di conferimento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti e il possesso delle necessarie autorizzazioni, devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i beni durevoli, gli oggetti riutilizzabili se consentito, i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno) e gli altri rifiuti ingombranti.
16. Il sub-ATO:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di

collaborazione dei cittadini.

17. Possono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo.
18. Gli utenti sono informati sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
19. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 12 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente Capo II, è articolato in:
 - raccolta rifiuti indifferenziati;
 - raccolte rifiuti differenziati.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano sostanzialmente i seguenti rifiuti:
 - vetro (contenitori)
 - multimateriale: plastica e metalli (imballaggi, contenitori, piccoli oggetti)
 - carta ed imballaggi in carta
 - cartone ed imballaggi in cartone
 - organico (FORSU)
 - frazione verde
 - legno
 - indumenti usati
 - ingombranti
 - RAEE
 - farmaci scaduti
 - olii e grassi vegetali e animali
 - batterie esauste.

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dall'ATO.

3. Oltre a quelli precedentemente elencati, il sub-ATO ha facoltà di attivare ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi e nel rispetto della pianificazione regionale.
4. Il Gestore dei servizi può svolgere in forma convenzionata servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti convenzionali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE RACCOLTE DEI RIFIUTI

ART. 13 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori assegnati in modo esclusivo agli utenti, devono essere sottoposti a regolari lavaggi, eventualmente avvalendosi del servizio a pagamento attivato dal Gestore del servizio.
2. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal sub-ATO e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario stabiliti.
3. E' inoltre vietato:
 - l'uso improprio dei contenitori forniti dal sub-ATO o dal Gestore del servizio;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - il conferimento di rifiuti a lato dei contenitori stradali, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati;
 - limitatamente ai contenitori stradali, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc.);
 - lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e danneggiamento dei contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.
4. Nel caso in cui il contenitore stradale sia troppo pieno, è necessario evitare il conferimento o effettuarlo presso un altro punto.

ART. 14 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. Le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195 comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 152/2006, l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.lgs sopra indicato.
2. Particolare importanza assume la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività non domestiche (produttive, commerciali e di servizi), attività che risultano generalmente grandi produttori di rifiuti valorizzabili (in particolare imballaggi). In considerazione di tale fatto, è assicurato a tali soggetti un servizio di gestione che comprenda quelle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi che, per qualità e quantità, possono essere assimilate ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.lgs.
3. Possono essere dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per quantità, secondo i criteri proposti nel presente documento, e compresi nell'elenco di cui al citato punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (riportato nell'Allegato A), e per i quali non risulta necessaria la caratterizzazione ai sensi del DM 27 settembre 2010.
4. Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani, i rifiuti non pericolosi, derivanti da attività agricole e agroindustriali, artigianali, commerciali, industriali, sanitarie e di servizio, che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica;
 - fogli di carta, plastica, cellophane;

- cassette, pallets;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.);
 - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
 - rifiuti di frazioni differenziate analoghi a quelli raccolti per le utenze domestiche;
 - rifiuti ingombranti e/o indifferenziati analoghi a quelli raccolti per le utenze domestiche.
5. Si intendono, come rifiuti ingombranti assimilati, i rifiuti di beni e componenti di arredamento originati da locali ad uso ufficio o vendita di merci, derivanti da esercizi commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo, esclusi i RAEE, purché conferiti con le modalità fissate per gli analoghi rifiuti ingombranti domestici e secondo i limiti quantitativi previsti dall'assimilazione ai rifiuti urbani.
6. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività non domestiche:
- a) attività sanitarie, con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti pericolosi;
 - b) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
 - c) servizi scolastici e loro pertinenze;
 - d) attività professionali.
7. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani, inoltre, possono essere poste delle condizioni di conferimento che consentano una gestione privilegiata proprio dei rifiuti da imballaggio, ed in particolare possono essere fissate le seguenti prescrizioni:
- a. gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità possono essere considerati assimilati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata;
 - b. i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari possono essere accettati solo se risultano sottoposti alle operazioni di lavaggio e bonifica secondo le indicazioni riportate nell'apposito manuale approvato con deliberazione della Giunta regionale;
 - c. i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, possono essere accettati solo qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto indicato e in deroga ai criteri quantitativi succitati, possono essere sempre considerati urbani i rifiuti derivanti da operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico, se eseguiti in proprio dall'ente proprietario.
8. Fatte salve alcune eccezioni sotto riportate, l'assimilazione a rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti da attività diverse da quelle domestiche, riconducibili ad attività commerciali, artigianali ed industriali deve essere subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione da parte del soggetto interessato, con la quale vengono specificate tutte le informazioni atte a verificare preventivamente anche le tipologie e le quantità di rifiuti che lo stesso intende conferire al servizio pubblico e le frequenze di conferimento. La dichiarazione di cui sopra può essere concretizzata anche attraverso la sottoscrizione di accordi o convenzioni da stipulare fra il sub-ATO, il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e il/i soggetto/i produttore/i dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini della corretta gestione di tali rifiuti.
9. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile alla superficie/anno (m²/anno) dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi previsti ai commi precedenti. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici del sub-ATO.
10. Qualora i rifiuti non siano assimilati, ricadono nella disciplina dei rifiuti speciali e gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliatore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
- auto-smaltimento dei rifiuti;
 - conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
11. I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di

servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora la produzione annua rientri nei seguenti parametri, suddivisi per attività:

- 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ¹ Kg/mq anno 5,50
- 2 - Cinematografi e teatri Kg/mq anno 3,50
- 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Kg/mq anno 4,90
- 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Kg/mq anno 7,21
- 5 - Esposizioni, autosaloni Kg/mq anno 4,22
- 7 - Alberghi con ristorante Kg/mq anno 13,45
- 8 - Alberghi senza ristorante Kg/mq anno 8,88
- 9 - Case di cura e riposo Kg/mq anno 10,22
- 10 - Ospedali Kg/mq anno 10,55
- 11 - Uffici, agenzie, studi professionali Kg/mq anno 12,45
- 12 - Banche ed istituti di credito Kg/mq anno 5,03
- 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Kg/mq anno 11,55
- 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze Kg/mq anno 14,78
- 15 - Negozi particolari (filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato) Kg/mq anno 6,81
- 16 - Banchi di mercato beni durevoli Kg/mq anno 14,58
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Kg/mq anno 12,12
- 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista Kg/mq anno 8,48
- 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto Kg/mq anno 11,55
- 20 - Attività industriali con capannoni di produzione Kg/mq anno 7,53
- 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici Kg/mq anno 8,91
- 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Kg/mq anno 78,97
- 23 - Mense, birrerie, hamburgerie Kg/mq anno 62,55
- 24 - Bar, caffè, pasticceria Kg/mq anno 51,55
- 25 - Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari Kg/mq anno 22,67
- 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste Kg/mq anno 21,40
- 27 - Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio Kg/mq anno 92,56
- 28 - Ipermercati di generi misti Kg/mq anno 22,45
- 29 - Banchi di mercato generi alimentari Kg/mq. anno 56,79
- 30 - Discoteche, night club Kg/mq anno 15,68

¹ = Kc. Coefficiente potenziale di produzione ai sensi del *D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158*

Al fine dell'assimilazione del rifiuto il Titolare/Legale rappresentante dell'attività autocertifica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti

ART. 15 - ZONE DI RACCOLTA

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio del sub-ATO o, se del caso, alla porzione di territorio riportata in apposita planimetria approvata dall'organo competente.
2. Il sub-ATO redige ed aggiorna nella planimetria di cui al punto precedente, il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato con le modalità porta a porta nonché la posizione dei punti di raccolta stradale e dei centri comprensoriali di conferimento.

ART. 16 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 11, le norme del presente articolo valgono sia per i contenitori dei rifiuti indifferenziati sia per quelli dei rifiuti differenziati; nei casi di raccolta domiciliare l'utente ha l'obbligo di collocare i contenitori per rifiuti all'interno di aree private; a tale riguardo il sub-ATO redige, ai sensi del presente regolamento, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
2. Nei nuclei abitati nei quali è prevista la raccolta porta a porta, l'utente ha l'obbligo di custodire i contenitori assegnati su suolo privato e di esporre gli stessi, nei giorni e nelle ore stabiliti dal sub-ATO, sul tratto viario pubblico prospiciente l'immobile di competenza. Una volta svuotati, l'utente

deve ritirarli su suolo privato con sollecitudine, in modo da evitare che subiscano danneggiamenti o che siano da ingombro alla viabilità veicolare o pedonale e comunque entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di raccolta.

3. Nei nuclei abitati nei quali è prevista la raccolta porta a porta, in caso di nuove edificazioni plurifamiliari, devono essere previste apposite aree di pertinenza destinate al posizionamento dei contenitori per lo svuotamento, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore.
Negli edifici plurifamiliari esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree possono essere realizzate modificando aree di pertinenza destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio. In quest'ultimo caso gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - risultare facilmente accessibili, a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada, al fine di favorire le operazioni di svuotamento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 - la superficie deve essere piana, adeguata al numero di utenze da servire, preferibilmente pavimentata e priva di barriere architettoniche, onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato per la movimentazione dei contenitori;
 - l'esposizione dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
4. Nel caso in cui per l'utenza sussista l'impossibilità tecnica, debitamente accertata dal Gestore del servizio, di custodire i propri contenitori su area privata, gli stessi potranno essere posizionati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada, previa acquisizione dall'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, che è rilasciata a titolo gratuito. In ogni caso sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale condizionare l'autorizzazione alla realizzazione, a carico dell'utenza, di apposita schermatura e /o di delimitazione dello spazio tramite segnaletica orizzontale. Resta inteso che rimane in capo alla singola utenza il controllo sui conferimenti effettuati nei contenitori assegnati, in quanto, qualora si accertino non conformità nel materiale conferito, il responsabile sarà individuato nell'utenza medesima e quest'ultima non potrà addurre giustificazioni secondo le quali il conferimento irregolare è stato effettuato da soggetti esterni. Al fine di evitare l'utilizzo improprio da parte di altri utenti dei contenitori, è possibile dotare gli stessi di serrature gravitazionali, il cui costo rimarrà a carico dell'utenza.
5. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una congrua distanza in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati. I contenitori del rifiuto indifferenziato e dell'organico non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di esclusiva pertinenza delle unità abitative.
6. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
7. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i contenitori, è vietato depositare oggetti e/o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
8. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori stradali, ferma restando la possibilità di inoltrare motivata richiesta all'Autorità di sub-ATO, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio.
9. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

10. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
11. Nei nuclei abitati nei quali è prevista la raccolta stradale, i contenitori, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
12. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato, nel caso in cui il prelievo del contenitore per lo svuotamento sia a carico del Gestore del servizio.
13. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta presso le utenze non domestiche si evidenzia che:
 - L'organizzazione della raccolta è differenziata in base alle caratteristiche proprie delle utenze non domestiche presenti sul territorio, in modo da renderla idonea alla tipologia e ai quantitativi di rifiuti prodotti da ogni singola utenza. In particolare, vengono valutate le tipologie e volumetrie dei contenitori da utilizzare e le modalità di esposizione dei rifiuti più idonee.
 - Tutti i contenitori utilizzati vengono forniti gratuitamente alle singole utenze a cura e spese della Ditta appaltatrice. Quest'ultima è inoltre tenuta a garantire lo stoccaggio dei rifiuti prodotti presso le singole utenze, attraverso la fornitura di idonei contenitori, fino ad una capacità di 3.300 litri per singolo conferitore e per ciascuna tipologia. Nel caso in cui le singole utenze abbiano necessità di stoccare volumi superiori, sarà a carico del produttore del rifiuto provvedere allo stoccaggio attraverso l'acquisto o il noleggio di contenitori di idonea capacità. La singola utenza che abbia necessità di dotarsi a proprie spese di contenitori di capacità superiore, dovrà concordare con la Ditta appaltatrice la tipologia e la capacità dei contenitori medesimi, in modo che l'Impresa stessa possa provvedere alla sostituzione/integrazione, senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell'utente.
 - Ad ogni utenza viene inoltre consegnata una eco-tessera da utilizzare per i conferimenti dei rifiuti assimilati presso i centri comprensoriali.
 - Al termine dell'appalto i contenitori aventi capacità minore o uguale a 75 litri resteranno di proprietà del sub-ATO ovvero delle singole utenze a cui sono stati distribuiti.
14. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta presso le utenze domestiche si evidenzia che:
 - Le tipologie e la dimensione dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti vengono adeguati in base ai quantitativi e alla tipologia di rifiuti prodotti da ogni singola utenza.
 - Tutti i contenitori utilizzati (mastelli e cassonetti di diversa capacità) vengono forniti gratuitamente alle singole utenze. Ogni utente è tenuto a conservare con cura i contenitori assegnatigli.
 - Ad ogni famiglia o unità abitativa viene consegnato un kit di mastelli domestici, composto da mastelli di dimensioni idonee per la raccolta della carta, del vetro, del multimateriale, dell'organico e del rifiuto indifferenziato, tutti dotati di chiusura antirandagismo. Sarà comunque possibile aumentare la capacità dei suddetti contenitori, qualora ciò si rendesse necessario in relazione ad oggettive particolari esigenze. Ogni utenza familiare potrà a suo piacere personalizzare i propri mastelli al fine di renderli riconoscibili, purché gli stessi non vengano compromessi nel loro utilizzo e nel meccanismo di chiusura. Contestualmente al kit di mastelli, viene consegnato a ciascun conferitore il calendario di raccolta e l'eco-tessera da utilizzare per i conferimenti presso i centri comprensoriali e, se necessario, presso i sistemi informatizzati.
 - Al termine dell'appalto i contenitori aventi capacità minore o uguale a 75 litri resteranno di proprietà del sub-ATO ovvero delle singole utenze a cui sono stati distribuiti.
15. Relativamente alla raccolta porta a porta, in caso di danneggiamento del contenitore non imputabile all'utente o di smarrimento dello stesso, l'utente dovrà fare richiesta di sostituzione mediante la compilazione di un'autocertificazione da presentare agli uffici del sub-ATO. In caso di furto, all'utente verranno forniti nuovi contenitori gratuitamente, dietro presentazione di apposita denuncia resa presso le forze dell'ordine.
16. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori stradali, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dal sub-ATO, in accordo con il Gestore del servizio, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

ART. 17 – CENTRI COMPRENSORIALI DI CONFERIMENTO

1. Per la gestione dei centri comprensoriali di conferimento rifiuti solidi urbani ed assimilati presenti sul territorio del sub-ATO si deve far riferimento all'apposito Regolamento, allegato al presente sotto la lettera C).

ART. 18 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I mezzi utilizzati per il servizio devono essere classificati almeno Euro 4, requisito minimo richiesto per i mezzi alimentati a gasolio o benzina ma sono comunque ammessi mezzi alimentati con combustibili alternativi (metano, GPL o elettrico).
3. Ogni automezzo deve prevedere tutte le dotazioni prescritte nell'ambito dei sistemi di pesatura e di riconoscimento dell'utenza.
4. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
5. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.
6. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Autorità di sub-ATO si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 11, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.
7. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e previa eventuale approvazione dell'Autorità Sanitaria, se necessaria, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
8. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito e deve essere effettuata in aree specifiche al fine di evitare disagi alla cittadinanza.
9. Lo svuotamento dei cassonetti e il trasporto dei rifiuti dovranno essere effettuati da automezzi dotati di sistema a compressione a norma di legge. Gli automezzi destinati allo svuotamento dei cassonetti devono essere provvisti di sistema di alza-volta cassonetti mentre i mezzi destinati allo svuotamento dei contenitori di grandi dimensioni devono essere in grado di operare sia su sistemi Kinshofer che ad anello.

CAPO V –

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE E I SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 19 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

1. La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti.
3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
4. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti ingombranti e RAEE
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
5. Le utenze non domestiche devono conferire i propri rifiuti indifferenziati assimilati nei contenitori ad esse assegnati, sempre che per tali tipologie di rifiuto non siano stati attivati servizi di raccolta specifici, a ritiro od a consegna, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):
 - a) i materiali conferiti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - b) i rifiuti devono essere conferiti chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
 - c) è comunque vietato immettere, nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani, gli imballaggi secondari e terziari.
6. Gestione dei **rifiuti urbani pericolosi (RUP)**.

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è posto l'assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi (RUP) nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti domestici ed assimilati.

A tal fine è assicurata la raccolta differenziata di tali rifiuti organizzando il relativo conferimento tenuto conto della quantità presunta da smaltire e della potenziale pericolosità degli stessi. In relazione a ciò, generalmente possono costituire punto di riferimento privilegiato i centri comprensoriali di conferimento.

Per alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi quali pile, medicinali scaduti, per i quali esiste già un sistema di conferimento organizzato su base stradale o attraverso il supporto di strutture aperte al pubblico (es. i medicinali raccolti presso le sedi delle farmacie o degli ambulatori dei medici di sanità pubblica, o le pile raccolti in prossimità dei rivenditori), tali servizi possono continuare ad essere svolti attraverso il sistema esistente purché organizzato e coordinato a livello comprensoriale dal Sub-ato.

L'elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle

concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi e l'obbligo di tenuta dei registri non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità alle disposizioni vigenti.

ART. 20 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Il Gestore del servizio in accordo con il sub-ATO promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione di sub-ATO;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dal sub-ATO e dal Gestore del servizio.
4. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. L'Autorità di sub-ATO d'intesa con il Gestore del servizio, avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
7. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove presente.
8. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri generali dettati dalle disposizioni regionali in materia.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI: CARTA, VETRO, ALLUMINIO, PLASTICA, ACCIAIO, ECC.

1. La raccolta dei materiali riciclabili avviene con raccolta porta a porta o raccolta stradale con contenitori di grande capacità attiva nei Comuni ad elevata vocazione turistica.
2. La raccolta dei materiali riciclabili è sempre possibile anche presso i centri comprensoriali-di conferimento.
3. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
4. La raccolta differenziata della carta riciclabile è ammessa per quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, tetrapack, brik e cartoni per bevande ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte.
5. Per quanto concerne gli imballaggi di cartone prodotti da utenze non domestiche specifiche, i produttori conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta stabiliti; gli imballaggi di cartone devono essere conferiti piegati e possibilmente legati o collocati in attrezzature appositamente fornite (es. gabbie roller). Il Gestore del servizio può individuare altre modalità di conferimento o intervenire su chiamata.
6. E' vietato conferire nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata ivi compresi quelli per il

vetro: vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor, oggetti in ceramica e RAEE. Questi rifiuti devono essere conferiti presso i centri comprensoriali di raccolta.

7. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) ove assimilate, indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso i centri comprensoriali di conferimento.
8. La raccolta differenziata della plastica riguarda imballaggi quali bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, piatti e bicchieri monouso purché non contenenti sostanza organica.
9. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica e acciaio se sporchi e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
10. La raccolta degli imballaggi in legno avviene per le seguenti tipologie: pallet ovvero pedane per la movimentazione delle merci, il carico e lo scarico dei veicoli e le operazioni di logistica; imballaggi ortofrutticoli quali cassette per la frutta e la verdura, utili a confezionare, stoccare e vendere i prodotti dell'orto; imballaggi industriali ove assimilati quali casse e gabbie per il trasporto delle merci, bobine per cavi elettrici, telai, supporti e selle per le merci; piccoli imballaggi da vendita (per vini, formaggi, confezioni di lusso o particolari, che vogliono evidenziare caratteristiche di ecologicità e naturalità dei prodotti ecc.) e dei tappi di sughero, particolarmente indicati per la chiusura di vini di alta qualità raccolti ove possibili in modo separato.

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio. Le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), ove consentito, possono essere sottoposte a triturazione presso le aree attrezzate o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibile per impianti a biomassa).
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita ad un impianto di compostaggio verde o presso i centri comprensoriali di conferimento, o presso un impianto di recupero autorizzato come previsto all'art. 5.
3. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private, deve essere preferibilmente compostata dal produttore; ove non possibile viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - consegna ai centri di conferimento, limitatamente alle utenze domestiche;
4. attivazione del servizio, a pagamento, della raccolta porta a porta.
5. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc..
6. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
7. E' vietato il conferimento della frazione verde in sacchi di plastica o altro materiale.
8. il Gestore del servizio, in accordo con il sub-ATO, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Per la gestione della frazione organica putrescibile costituita prevalentemente da scarti di cucina ("umido") si devono privilegiare azioni preventive, quali l'autocompostaggio.
2. In caso di attivazione di circuiti di recupero, ad esempio per compostaggio di prossimità, il conferimento e l'eventuale servizio di raccolta può interessare diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc;

- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. I rifiuti conferiti/raccolti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici.
 4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo.
 9. L'eventuale raccolta è effettuata mediante sistema porta a porta con l'utilizzo di contenitori dedicati e di contenitori specifici per utenti particolari. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza. Può essere previsto il conferimento diretto al luogo di trattamento (punto di compostaggio di prossimità), nei casi e secondo le norme appositamente emanate dal sub-ATO.
 5. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, anche avvalendosi del servizio a pagamento attivato dal Gestore del servizio.
 6. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili (**norma UNI 11451:2012 "Sacchi biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani"**) e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
 7. La frequenza di svuotamento dei contenitori è strettamente correlata al sistema adottato e alla capacità dei contenitori; è necessario privilegiare i sistemi che tendano alla riduzione della frequenza degli svuotamenti per contenere i costi, garantendo il rispetto dei criteri igienico sanitari.
 8. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dal Gestore del servizio.
 9. E' facoltà del sub-ATO prevedere l'attivazione della raccolta stradale della frazione organica.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

1. In relazione a quanto previsto dalle norme vigenti, le pile e gli accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone, a disposizione del pubblico, nel proprio punto vendita, un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore eseguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziando la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
7. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve

essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

8. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
9. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero, da parte di soggetti non autorizzati, dei rifiuti già introdotti e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta, in modo tale da contenere eventuali colaticci e liquidi che possono fuoriuscire.
10. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
11. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
12. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso la stazione di conferimento o altre aree autorizzate.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali) devono essere conferiti dai detentori presso i centri comprensoriali di raccolta, secondo i criteri indicati nel Regolamento allegato sotto la lettera c).

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI ESAUSTI

1. Presso i centri comprensoriali di conferimento, gli olii e i grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti, vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate in accordo con il Consorzio obbligatorio previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. Può essere attivato il servizio di raccolta porta a porta per utenze non domestiche qualificate.
3. Sono ammessi conferimenti da parte di utenze domestiche ed assimilate presso i centri comprensoriali di conferimento, secondo i criteri indicati nel Regolamento allegato sotto la lettera c).

ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PRODOTTI FITOSANITARI E ALTRI RIFIUTI PLASTICI DI ORIGINE AGRICOLA

1. L'Autorità di sub-ATO promuove un sistema di conferimento differenziato dei prodotti fitosanitari .
2. I prodotti fitosanitari, qualora provenienti da utenze domestiche o coltivatori diretti, possono essere conferiti presso i centri comprensoriali di raccolta.
3. E' fatto divieto alle utenze non domestiche di conferire i prodotti fitosanitari presso i centri comprensoriali di raccolta. In questo caso, lo smaltimento deve essere effettuato a cura dei produttori o detentori secondo le norme vigenti per i rifiuti speciali pericolosi.
4. E' possibile attivare raccolte che riguardino altri materiali plastici non contaminati quali tubi per irrigazione, sacchi vuoti per fertilizzanti, teli agricoli, contenitori di sementi ecc.; in linea generale le modalità di raccolta dovranno prevedere il conferimento presso appositi punti di raccolta.
5. L'avvio effettivo della raccolta di prodotti fitosanitari e di altri materiali agricoli suddetti potrà essere preceduto dalla stipula di un accordo con le principali Organizzazioni Professionali

Agricole.

6. In ogni caso le modalità di raccolta differenziata dei suddetti materiali sono stabilite dal sub-ATO in base alla dislocazione delle utenze produttrici e alle quantità dei materiali raccogliibili secondo modalità amministrative che sono definite in base a quanto indicato dall'art. 12.

ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, contenitori etichettati T o F o altri rifiuti particolari.
2. Oltre ai conferimenti presso il Centro di Raccolta, sono previste modalità di raccolta differenziata di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti.
3. I vestiti, le scarpe e le borse usati sono conferibili presso specifici contenitori stradali, messi a disposizione dell'utenza da Associazioni quali Caritas, Umanitaria Padana, ecc.
4. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal sub-ATO per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
5. I materiali raccolti sono avviati presso i centri di raccolta o gli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ART. 29 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati, specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolari tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dall'ATO.
3. Per gli imballaggi, l'ATO provvede al conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale.

ART. 30 - RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna ai centri comprensoriali di conferimento;
 - ritiro su richiesta al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all'utenza (raccolta per appuntamento).
2. Nel caso di conferimento ai centri comprensoriali di conferimento, si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento allegato sotto la lettera c).
3. Il servizio di ritiro su richiesta (appuntamento) dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche o assimilati è attivabile a pagamento.
4. L'utente deve di norma conferire i rifiuti su suolo pubblico o privato facilmente accessibile, salvo accordi intercorsi con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
5. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Gestore del servizio deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio.

6. Ad eccezione dei casi normati ai punti 4) e 5), è vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
7. I RAEE devono essere conferiti e gestiti secondo le norme vigenti presso i centri comprensoriali di raccolta o presso i rivenditori in quanto l'utente ha diritto a consegnare gratuitamente l'apparecchiatura usata in occasione del nuovo acquisto (one to one);
8. Il sub-ATO definisce, in accordo con il Gestore del servizio, ulteriori modalità di gestione dei rifiuti ingombranti e dei RAEE.

ART. 31 - CONTENITORI PER IL SISTEMA DI RACCOLTA STRADALE

1. La collocazione la gestione, l'utilizzo di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata, per le tipologie di rifiuti che eventualmente non vengono raccolte con modalità domiciliare, è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti per le altre raccolte differenziate e il luogo dove collocare i contenitori è indicato dal sub-ATO in accordo con i Comuni.

ART. 32 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il sub-ATO promuove la pratica del compostaggio domestico in collaborazione con l'ATO.
2. E' ammessa l'immissione nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal sub-ATO e dall'ATO, con opportune azioni informative, es. distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali.
4. Sono assimilati a compostaggio domestico le compostiere, anche elettromeccaniche, a servizio di una singola utenza a condizione che siano verificate le condizioni previste per il compostaggio domestico (aree per utilizzo compost) e che si rispettino gli standard di qualità del compost prodotto.

ART. 33 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO

1. Il sub-ATO stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al recupero di materiali.
2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento e nel Piano di sub-ATO per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

ART. 34 – MODALITA' DI PESATURA E QUANTIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno dell'ambito. La pesatura potrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.
2. La pesatura dei rifiuti raccolti deve essere organizzata con sistemi tali da poter determinare i quantitativi di rifiuti prodotti inizialmente da ciascun Comune e successivamente anche da ciascuna utenza del sub-ATO.
3. La pesatura dei rifiuti raccolti tramite mastelli o cassonetti deve essere effettuata mediante sistema di pesatura installato preferibilmente sul semiasse del mezzo di raccolta.
4. Il peso che il Gestore del servizio deve comunicare al sub-ATO è il totale raccolto sul singolo Comune per ogni mese di servizio, per ognuna delle tipologie di rifiuto. L'attribuzione del peso individuale sarà effettuata mediante il conteggio degli svuotamenti attuato tramite lettura dei sistemi di riconoscimento installati. Tale attività è strettamente correlata all'applicazione della tariffa puntuale.
5. La pesatura dei contenitori di grandi dimensioni (seminterrati e/o campane) deve essere effettuata con sistema installato sull'apparecchiatura di sollevamento.

6. Devono essere comunicati il peso, la data e l'ora di ogni singolo svuotamento di ogni singolo contenitore di ogni tipologia di rifiuto. Contestualmente alla pesatura deve essere scaricato il sistema di registrazione dei conferimenti del singolo contenitore.
7. In caso di malfunzionamenti o guasti al sistema di pesatura installato sugli automezzi, dovranno essere adottati ulteriori sistemi di verifica quali, ad esempio, l'utilizzo di pesa pubbliche o private esistenti e collocate sui territori comunali.
8. La pesatura dei rifiuti potrà altresì essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione
9. E' facoltà del sub-ATO effettuare sulle pesature verifiche o controlli.
10. Nelle località dove è attivo il servizio di raccolta "porta a porta frazionale puntuale", deve essere garantito il servizio di quantificazione di ogni tipologia di rifiuto, per ogni singolo punto di conferimento.
11. Anche in questo caso i dati raccolti devono essere comunicati dal Gestore del servizio, con le modalità già precedentemente indicate, in relazione ad ogni singola località, con frequenza mensile.
12. In sintesi per ogni singolo Comune devono essere rilevate, elaborate e trasmesse secondo uno standard informatico concordato con il Gestore del servizio, le quantità mensili per ogni flusso di rifiuto, suddivise come segue:
 - porta a porta tradizionale e porta a porta frazionale;
 - frazionale puntuale per ogni punto di conferimento;
 - contenitori di grande capacità – suddivisi per ogni singolo contenitore;
 - quantità raccolte da utenze non domestiche.

ART. 35 – TARIFFAZIONE PUNTUALE

1. La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti legato alla reale produzione di rifiuti. Non si basa più solo sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati dell'immobile, ma anche su quanti rifiuti sono prodotti e differenziati.
2. L'utente paga per la parte variabile della tariffa per quanto rifiuto indifferenziato produce. Il metodo di rilevamento della quantità di rifiuti prodotti attraverso cui si calcola la tariffa dei rifiuti in maniera equa e trasparente, è reso possibile dalla misurazione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati – residuo secco – che sono conteggiati attraverso un sistema di lettura elettronico.
3. I dati raccolti dal Gestore del servizio tramite procedure informatiche, consentono di gestire le informazioni sul singolo utente registrato e garantire processi di controllo della raccolta e tariffazione puntuale.

ART. 36 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

4. Annualmente, a cura dell'Osservatorio regionale dei rifiuti (ORR) e dell'Autorità di ATO, viene pubblicato il rapporto annuale sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
 - i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta;
 - le destinazioni delle varie frazioni;
5. Sarà cura del sub-ATO, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

CAPO VI - ALTRI SERVIZI

ART. 37 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, al Gestore del servizio possono essere affidate le seguenti attività:
 - a) spazzamento stradale;

- b) lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- c) diserbo stradale;
- d) pulizia delle caditoie e delle griglie stradali;
- e) svuotamento dei cestini;
- f) pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
- g) derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- h) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- i) pulizia dei mercati;
- j) rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- k) smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- l) spalatura della neve dai marciapiedi.

ART. 38 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Il sub-ATO, in accordo con l'ATO, in sede di Contratto dei servizi o ad integrazione dello stesso:
 - definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. Il Gestore del servizio provvede all'esecuzione dei servizi, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di igiene urbana, con la sola esclusione delle attività di pulizia delle strade poste al di fuori delle zone di tipo A, residenziali e produttive, del Piano regolatore generale comunale (PRGC) considerate interventi di mantenimento e manutenzione (spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini), vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art. 49, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali; (qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto dei portici antistante le proprietà);
 - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
 - c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
4. Più in particolare per i servizi di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
 - a) per il servizio di lavaggio stradale il Gestore del servizio, in accordo con il sub-ATO e l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;

- b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) il Gestore del servizio, in accordo con il sub-ATO e l'Amministrazione Comunale, se espressamente richiesto, provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana attivabili. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- g) per la pulizia dei mercati, fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento degli stessi, il Gestore del servizio, su indicazione del sub-ATO, stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. Il Gestore del servizio gestisce il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

ART. 39 - SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento, il sub-ATO stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
4. Il sub-ATO, su richiesta del Gestore del servizio e in accordo con l'Amministrazione Comunale, attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia locale, a fare rispettare tale divieto.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dai regolamenti locali (occupazione suolo pubblico) e dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

ART. 40 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dalla normativa di settore.
2. La disciplina di settore si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore, intendendo come tale l'assuttore dei lavori che li hanno generati.

4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

ART. 41 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani, ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura del Gestore del servizio, ovvero di condurre i cani presso eventuali apposite piazzole allestite dall'Amministrazione comunale, la cui pulizia è a carico del Gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, il sub-ATO potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal soggetto Gestore del servizio, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
6. Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.
7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

ART. 42 - RIFIUTI ABBANDONATI E DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI

1. E' vietato l'abbandono di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo sia pubblico o soggetto ad uso pubblico che su suolo privato. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
2. Il Gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, compresi gli sversamenti abusivi in scarpate stradali, rive dei torrenti, piazzole stradali, ecc... e gli eventuali costi sostenuti gravano sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Alla rimozione di rifiuti su suolo privato provvede il soggetto responsabile, qualora individuato o individuabile, o il proprietario del fondo sulla base di ordinanza sindacale, fatto salvo il potere di sostitutivo nel procedimento in caso di inerzia da parte del soggetto obbligato, fermo restando il recupero delle somme spese.
4. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti

alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

5. In caso di abbandono di rifiuti su suolo pubblico, qualora sia identificato il responsabile, il Sindaco, su segnalazione del sub-ATO o del Gestore del servizio, con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con lo stesso provvedimento il sub-ATO individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, il sub-ATO provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.
6. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, il Gestore del servizio dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti, previa segnalazione del sub-ATO, ed addebitare eventuali costi di smaltimento al sub-ATO stesso.
7. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
8. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il sub-ATO provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

CAPO VII - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 43 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal sub-ATO, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 44 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono apposita convenzione con il Gestore del servizio o per conto dell'Autorità di sub-ATO con il Gestore del servizio.

ART. 45 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da rifiuti e comunque nel rispetto del norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 46 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento in contenitori definiti con il gestore del servizio o ai centri comprensoriali di conferimento ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore Servizio, in accordo con il sub-ATO, ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 47 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali, fatto salvo quello effettuato da associazioni "no profit" o "Onlus" locali o "Pro Loco", effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.

4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate dall'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Ogni cantiere deve organizzare una separazione dei rifiuti urbani e speciali e provvedere autonomamente allo smaltimento o al recupero nel rispetto delle norme vigenti ed in forma differenziata senza incidere sul servizio pubblico.

ART. 49 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale, al sub-ATO ed al soggetto Gestore del servizio, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato al sub-ATO, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Il sub-ATO, in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori, qualora non vi siano diverse indicazioni nei regolamenti o nelle autorizzazioni comunali.
5. In particolare è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dal sub-ATO e dall'Autorità d'Ambito.
6. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l'adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi materiali biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici.
7. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di cui trattasi.

ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo, carta e cartone e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 51 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto di portico antistante le proprietà.

ART. 52 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà ottenuto idonea autorizzazione disposta sulla base dei regolamenti e/o disposizioni comunali, nei quali saranno stabilite le modalità di conferimento dei rifiuti e della pulizia dell'area e l'eventuale corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
4. Se non diversamente disposto dal Regolamento della tassa rifiuti, la tariffa di occupazione del suolo pubblico tiene conto e comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 53 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata ed altre prescrizioni del sub-ATO.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore viene sottoscritta apposita convenzione con il sub-ATO e il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART. 54 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al Gestore del servizio, con preavviso di 15 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto nel caso i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

ART. 55 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

ART. 56 - PULIZIA DEI TERRENI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi.
2. Qualora si verifici una situazione di abbandono di rifiuti si applicano i criteri e le modalità di cui all'art. 41.
3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della vegetazione infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 57 – BONIFICA DI SITI CONTAMINATI, DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA

1. Fatti salvi gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati ad intervenire in procedimenti di bonifica di siti contaminati, qualora individuati o individuabili, il Sindaco, in caso di inerzia, dispone con ordinanza l'obbligo di avviare le attività di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica necessarie, nonché, qualora necessario, l'eventuale subentro nel procedimento di bonifica, fermo restando il recupero delle somme spese e l'apposizione dei vincoli di natura urbanistica sul certificato catastale del sito oggetto di intervento.
2. Qualora la contaminazione del sito interessi anche la falda, il Sindaco individua, con ordinanza, le eventuali misure di natura igienico-sanitarie finalizzate alla salvaguardia della salute delle persone, anche attraverso azioni di restrizione nell'utilizzo delle acque, sia fornite al consumo umano che utilizzate a scopo irriguo o ricreativo, individuando, qualora necessario, le attività sostitutive da porre in atto.

ART. 58 – DISCARICA ABUSIVA

1. Fatte salve le attività di pertinenza del Sindaco in caso di contaminazione ambientale finalizzate alla tutela della salute delle persone da eseguirsi in conformità alle disposizioni di cui agli art. 56 e 57, la gestione dei procedimenti in materia di discarica abusiva competono all'Autorità d'ambito (Regione).
2. Il Comune partecipa al procedimento amministrativo di bonifica.
3. Compete, altresì, al Comune subentrare negli adempimenti del soggetto obbligato alle operazioni di bonifica in caso di inadempienza.
4. Il Comune di intesa con gli organi regionali competenti adotterà le necessarie procedure amministrative finalizzate sia a porre i necessari vincoli di natura urbanistica e di limitazione dell'uso delle aree, conseguenti alla contaminazione rilevata, nonché per il recupero delle eventuali somme spese nelle attività di bonifica qualora agisca in via sostitutiva del soggetto obbligato.

ART. 59 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

1. Il Gestore del servizio in accordo o su richiesta dell'Autorità di sub-ATO studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi, ad esempio mediante l'assegnazione di contenitori di maggiori capacità.
2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall'Autorità di sub-ATO adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

CAPO VIII - NORME FINALI

ART. 60 – INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, l'Autorità di sub-ATO ed il Gestore del servizio sono tenuti, con le modalità più appropriate:
 - a) a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi d'intesa con l'Autorità d'ambito;
 - c) ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d) a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni;
 - e) a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta di tipo stradale per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. Il Gestore del servizio e/o l'Autorità di sub-ATO devono dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti l'Autorità di sub-ATO d'intesa con l'Autorità d'ambito si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5. L'Autorità di sub-ATO verificherà periodicamente la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riuso, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dal Piano di sub-ATO nonché da Piani, Leggi e Direttive vigenti.

ART. 61 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco o l'Autorità di sub-ATO, nell'ambito della proprie competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate all'Autorità d'Ambito che, se del caso, informa le autorità competenti entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Dette ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 62 – CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di rifiuti, all'Autorità di ATO competono i controlli su tutte le attività di gestione integrata dei rifiuti, mentre sono in capo all'Autorità di sub-ATO i controlli sulle funzioni di propria competenza. Per l'esercizio di tale attività le autorità si possono avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge. Per il rispetto delle norme del presente regolamento (adottato da tutte le amministrazioni comunali appartenenti al sub-ATO) e delle ordinanze, emanate in materia, dalle amministrazioni competenti, il controllo viene esercitato anche dal Comune.
2. Le attività di vigilanza, nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni del presente regolamento, delle eventuali ordinanze delle amministrazioni e dagli organi di polizia giudiziaria dello Stato, sono effettuate dal personale del Corpo forestale e della Polizia Locale.

3. L'Autorità d'ambito può incaricare per le attività di vigilanza, d'intesa con le autorità di Sub-ATO anche soggetti individuati tra il personale dei Comuni, del sub-ATO stesso, delle Unité des communes, della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed in caso di necessità anche tra il personale del Soggetto Gestore del servizio.
4. Il personale è appositamente incaricato, previo adeguato corso di formazione, dall'Autorità d'Ambito, con qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., di far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.
5. In qualunque momento i luoghi e i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti potranno essere soggetti a controllo da parte del Corpo forestale, degli agenti di Polizia Locale e del personale incaricato per verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. Le competenze del personale incaricato sono:
 - a) informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata;
 - b) prevenzione nei confronti dei comportamenti degli utenti e controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed all'organizzazione dei servizi di raccolta;
 - c) vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio costituito dai beni strumentali utilizzati dagli utenti nell'ambito dei servizi di igiene ambientale;
 - d) vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme nazionali, regionali e regolamentari. Nel caso di presenza di reati il personale incaricato effettua la segnalazione all'autorità giudiziaria;
 - e) eventuali altre attività (educazione ambientale, elaborazioni statistiche ecc.)
7. Gli atti adottati dal personale incaricato hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc.
8. Sono fatte salve le competenze e gli obblighi degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
9. Nel caso in cui i rifiuti siano conferiti a pagamento, il trattamento dei dati personali è ammesso per le sole finalità di accertamento dell'effettiva residenza nel Comune dell'utente conferente e per evitare conferimenti in violazione ai limiti quantitativi ammessi; a tale riguardo nei confronti dell'utente deve essere predisposta una informativa contenente gli elementi indicati e i dati personali devono essere conservati per il solo periodo necessario allo scopo per i quali essi stessi sono stati raccolti.

ART. 63 – SANZIONI

1. Le violazioni amministrative e gli importi delle relative sanzioni sono indicati nella Tabella B allegata al presente Regolamento per farne parte integrante.
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative stabilite dalla normativa vigente, ai soggetti che ostacolano, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, di accertamento e di verifica di cui all'art. 62, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si osservano le disposizioni di cui alla L. 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. Fatte salve le altre disposizioni di Legge in merito agli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
5. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio dei Comuni del comprensorio territoriale del sub-ATO.

ART. 64 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 65 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti che risultano in contrasto con le norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

ART. 66 - NORME TECNICHE ATTUATIVE

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni dei criteri tecnici di cui al presente regolamento saranno adottate con specifici atti amministrativi da parte dell'Autorità di sub-ATO.

ART. 67 - ALLEGATI

- Allegato A: Regolamento di assimilazione
- Allegato B: Tabella relativa alle Sanzioni
- Allegato C: Regolamento dei centri comprensoriali di raccolta